Allegato G

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica alle attività di Attuazione del P.S.R. Basilicata 2007-2013"

L'anno _____ il giorno ___ del mese di _____, nella sede della REGIONE Basilicata, Dipartimento di Presidenza della Giunta, Ufficio di Segreteria della Giunta, sita in Potenza, Via V. Verrastro n. 4, II piano.

Avanti a me _____, Dirigente pro-tempore dell'Ufficio di Segreteria della Giunta, giusta D.G.R. _____, in qualità di Ufficiale Rogante della REGIONE BASILICATA, giusta D.G.R. _____ ed ai sensi della L.R. n. _____ , sono presenti:

• La REGIONE BASILICATA (di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente "REGIONE"), con sede legale in Potenza, Via Vincenzo Verrastro n° 10, codice fiscale n. _____, in persona del Dirigente del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. dott. _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di **Autorità di Gestione del P.S.R. Basilicata 2007-2013**, competente alla stipula del presente contratto;

• la Società _____ (di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente "APPALTATORE"), con sede in _____ alla Via _____, codice fiscale _____ e Partita IVA n. _____ rappresentata per la stipula del presente atto dal Sig. _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua qualità di _____ domiciliato per la carica ove sopra, aggiudicataria dell'appalto del servizio citato in epigrafe,

Allegato G

PREMESSO CHE

• La Regione Basilicata, con delibera n. _____ del _____

ha indetto apposita gara mediante procedura ristretta accellerata per l'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica" alle attività di Attuazione del P.S.R. 2007-2013;

• che con determinazione dirigenziale n ._____ del _____ la gara citata in epigrafe è stata aggiudicata definitivamente a

_____;

• è stato dato avviso dell'aggiudicazione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D Lgs. n. 163 del 2006;

• l'APPALTATORE dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara e dagli altri atti allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso;

• del presente contratto, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale il Capitolato speciale d'appalto, il Disciplinare di Gara, l'offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta aggiudicataria

ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e corrispettivo del contratto

1) Il presente contratto ha per oggetto del servizio di "Assistenza tecnica alle attività di Attuazione del P.S.R. 2007-2013" della Regione Basilicata approvato con Decisione della Commissione Europea N. C (2008) 736 del 18 febbraio 2008 da effettuarsi sulla base di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2) L'esercizio in questione si sostanzia nelle attività descritte all'Art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto e meglio dettagliate nel Progetto dei Servizi presentato in sede di offerta tecnica e successivamente rivisto con l'Autorità di Gestione;

3) Il corrispettivo pattuito per l'attività di assistenza tecnica è pari ad € _____, IVA esclusa, e corrisponde al prezzo indicato nell'offerta economica dell' APPALTATORE.

Art. 2 - Obblighi dell'appaltatore, condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1) L'APPALTATORE si obbliga ad eseguire l'attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite nel presente atto, nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare di gara e nell'offerta tecnica presentata.

2) L'APPALTATORE si impegna, inoltre, a prestare tutte le attività ulteriori ed accessorie funzionali e necessarie alla corretta esecuzione del servizio di Assistenza Tecnica di Attuazione del PSR Basilicata 2007 – 2013.

3) L'APPALTATORE si obbliga a dare inizio al servizio oggetto del presente contratto a partire dal giorno successivo alla stipula del presente contratto ed a proseguire le attività nel rispetto della tempistica indicata nell'offerta tecnica.

Art. 3 - Principali obblighi della Regione

1) La REGIONE si obbliga a versare all'APPALTATORE un corrispettivo per i servizi resi pari ad € _____ corrispondente al prezzo indicato dall' APPALTATORE nell'offerta economica.

2) La REGIONE si obbliga a porre a disposizione dell'APPALTATORE la documentazione e gli strumenti necessari e funzionali all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà validità a decorrere dalla data della stipulazione sino al 31/12/2015, ad eccezione dell'ambito di attività 1 di cui all'art. 2 del Capitolato la cui conclusione

è posta al 30/09/2010.

Entro i termini come sopra specificati dovrà essere ultimata la completa erogazione dei servizi oggetto del presente atto. In presenza di proroga della chiusura del P.S.R. oltre il 31/12/2015, il contratto potrà essere prorogato coerentemente a sua volta.

Art. 5 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo pattuito sarà liquidato come segue:

1. una prima quota, pari al 10% del prezzo indicato nell'offerta economica dall'Appaltatore, alla stipula del contratto;

2. più quote semestrali posticipate di importo costante calcolato sulla base della durata del contratto e sino all'80% del corrispettivo;

3. saldo pari al 10% del corrispettivo previa presentazione di una relazione finale sul complesso delle attività espletate da presentarsi entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

L'erogazione delle quote semestrali sono subordinate alla presentazione della relazione semestrale di cui al precedente art. 16 del capitolato speciale d'appalto e dietro formale parere del Responsabile dell'Esecuzione, il quale, preso atto e verificata la regolarità e la buona esecuzione del servizio, autorizza il pagamento.

La liquidazione di qualsivoglia importo avviene solo dopo presentazione di regolare fattura.

Art. 6 - Garanzia Fidejussoria

1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'Impresa presta la cauzione definitiva pari al ____% dell'importo del contratto pari ad € _____ (_____) e più precisamente tramite:

Polizza/fidejussione n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____- Agenzia di _____.

2) Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni dall'invio della relativa richiesta effettuata dalla Amministrazione.

3) Al termine del contratto, liquidati tutti i conti, definite le eventuali contestazioni e vertenze e dopo che il fornitore avrà provato di aver pagato eventuali spese di sua competenza, l'Agenzia rilascerà il Nulla Osta per lo svincolo del deposito cauzionale, che avverrà a cura e spese dell'interessato senza diritto ad interessi di sorta.

4) La garanzia prevede espressamente la clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia delle eccezioni di cui all'art. 1945 cod. civile, e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 cod. civile. Inoltre l'APPALTATORE garantisce l'operatività della cauzione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5) La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del COMMITTENTE, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'APPALTATORE, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio.

6) L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto del pagamento dell'ultima rata di canone, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dal Responsabile dell'Esecuzione.

7) La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

8) Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 113 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

Art. 7 - Coordinamento e verifica

1) L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il controllo e la vigilanza dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Basilicata 2007-2013, tramite il Responsabile dell'Esecuzione;

2) L'incaricato della REGIONE avrà cura di verificare le prestazioni erogate sotto il profilo della loro corrispondenza, adeguatezza e tempestività rispetto a quanto stabilito da disposizioni normative applicabili al settore di riferimento, dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dalle specifiche indicate nell'offerta tecnica.

3) Nell'esecuzione dei servizi del presente contratto l'APPALTATORE non potrà ricevere ordini se non dalla persona designata dalla REGIONE ai sensi del presente articolo.

4) Il Responsabile dell'Esecuzione adempirà a tutti i compiti ed a tutte le funzioni previste dall'art. 10 del Dlgs n. 163 del 2006.

Art. 8 - Responsabile del servizio dell'Impresa

1) L'APPALTATORE dovrà procedere all'individuazione di un Referente, che in qualità di Responsabile del servizio, dovrà concordare con il Responsabile dell'Esecuzione le modalità di esecuzione di tutte le prestazioni funzionali all'espletamento del servizio, nonché quelle relative al controllo.

2) Il Referente per l'APPALTATORE è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 9 - Modalità di fatturazione

Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente contratto è liquidato dalla

REGIONE previa presentazione di apposita fattura, intestata a: REGIONE BASILICATA – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, Autorità di Gestione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 – Via V. Verrastro n. 10 – 85100 Potenza, codice fiscale 80002950766 e spedita a REGIONE BASILICATA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana – Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 – Via V. Verrastro n. 10 – 85100 Potenza.

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Fattura Commerciale".

Sulla fattura dovranno essere indicati oltre agli estremi del presente contratto anche, alternativamente, le seguenti diciture: acconto / 1a rata / 2a rata / …. / ultima rata.

Alla fattura relativa all'ultima rata deve essere allegato il certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'APPALTATORE è obbligato all'esibizione del documento di regolarità contributiva (DURC) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'APPALTATORE prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della REGIONE.

Art. 10 - Penali a carico dell'APPALTATORE

1) La Ditta aggiudicataria è soggetta a penalità quando effettua in ritardo le attività previste dal contratto secondo il Piano di attività presentato in Offerta.

2) La Regione potrà irrogare, previa contestazione all'Aggiudicatario, una penale pari allo 0,15% dell'importo di aggiudicazione, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo sul termine di cui sopra. Nel caso di attività che devono concludersi entro data certa, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento FEASR (Reg. CE 1698/05), o nell'ambito del PSR Basilicata 2007-2013, la Regione potrà irrogare,

previa contestazione all'Aggiudicatario, una penale pari allo 0,15% dell'importo di aggiudicazione, per ogni giorno di ritardo solare sul termine, per ogni giorno naturale e consecutivo.

3) Il valore delle penali non può superare l'importo della cauzione definitiva.

4) L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'impresa, di regola al momento in cui è disposto il pagamento della fattura.

Art. 11 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1) La REGIONE può dichiarare la risoluzione del contratto in caso di accertato grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità dell'APPALTATORE.

2) Il Responsabile dell'Esecuzione accerta i comportamenti che concretano grave inadempimento o grave irregolarità, formula la contestazione degli addebiti e la comunica all'APPALTATORE, fissando un termine non inferiore a quindici giorni per la comunicazione delle controdeduzioni.

3) Il Responsabile dell'Esecuzione acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine per la comunicazione delle stesse, può proporre all'organo competente di disporre la risoluzione del contratto.

4) In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio il Responsabile dell'Esecuzione assegna all'APPALTATORE un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione della prestazione.

5) Scaduto il termine assegnato, il Responsabile dell'Esecuzione verifica in contradditorio con il Responsabile del Servizio gli effetti dell'intimazione impartita e compila processo verbale.

6) Il Responsabile dell'Esecuzione, nell'ipotesi di mancato adempimento dell'APPALTATORE entro il termine assegnato, può proporre all'organo competente

di disporre la risoluzione del contratto.

7) Nell'eventualità che il valore delle penali superi l'importo della cauzione definitiva, la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

8) La risoluzione, nei casi previsti dal presente Articolo, comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché all'esecuzione in danno nei confronti dell'Aggiudicatario.

Art. 12 - Risoluzione per reati accertati

Il Responsabile dell'Esecuzione valuta, in relazione allo stadio di avanzamento del servizio ed alla funzionalità dello stesso, l'opportunità di proporre alla REGIONE la risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell'APPALTATORE una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
- pronuncia nei confronti dell'APPALTATORE di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi.

Art. 13- Recesso

1. La REGIONE ha facoltà di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti e del 10% dell'importo contrattuale residuo.

2. L'APPALTATORE ha facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni e versamento di un corrispettivo per il recesso pari al 10 % dell'importo contrattuale residuo.

3. Il recesso per giusta causa esonera l'APPALTATORE dal pagamento del corrispettivo di cui al comma precedente.

4. L'importo contrattuale residuo è dato dalla differenza tra l'importo contrattuale

complessivo e l'ammontare dei servizi eseguiti.

Art. 14- Clausola risolutiva espressa

1) Le parti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso di inadempimento o di inesatto adempimento degli obblighi indicati di seguito:

• arbitrario abbandono o sospensione nell'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, non dipendente da causa di forza maggiore, da parte del Soggetto aggiudicatario;

• cessazione o fallimento del Soggetto aggiudicatario;

• cessione del contratto.

2) Nelle ipotesi di cui al comma 1 la risoluzione opera di diritto quando la REGIONE comunica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 15- Divieto di subappalto

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere ovvero di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

1) E' fatto divieto all'APPALTATORE di cedere il contratto, anche solo parzialmente.

2) In caso di inosservanza di tale obbligo, la REGIONE BASILICATA, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Soggetto aggiudicatario.

Art. 17 - Vicende soggettive dell'APPALTATORE

1) La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno effetto nei confronti della REGIONE fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,

fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n.163/2006.

2) Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1 la REGIONE può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto e risolvere il contratto ove non risultino sussistere tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara, dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti per la partecipazione alla procedura aperta e per l'esecuzione del contratto.

Art. 18 - Disposizioni antimafia

1) L'APPALTATORE prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

2) In particolare, l'APPALTATORE garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3) L'APPALTATORE si impegna a comunicare immediatamente alla REGIONE, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

• eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'APPALTATORE stesso, del suo legale rappresentante e del Direttore tecnico, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

• ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;

• ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata

successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 19 - Tutela dei dati personali

1) L'Ente appaltante tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e spedizioni, fatture, e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Ente appaltante raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.

2) I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della REGIONE BASILICATA nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'estero. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Ente appaltante, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

3) L'Ente appaltante potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

4) L'art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di ottenere dall'Ente appaltante la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- il diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento,
- il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
- il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

5) Titolare del trattamento è l'Ente appaltante – Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale, Economia Montana – Autorità di Gestione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 - Via V. Verrastro n. 10, – 85100 Potenza – ITALIA. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del SOGGETTO AGGIUDICATARIO gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione del presente contratto.

Art. 21 - Proprietà dei prodotti e diritti d'autore

1) I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle procedure software, delle creazioni intellettuali, e dell'altro materiale (anche didattico) creato, inventato, predisposto o realizzato dal SOGGETTO AGGIUDICATARIO, o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, rimarranno di

titolarità esclusiva della REGIONE BASILICATA che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale.

2) Detti diritti, ai sensi della Legge n. 633/41 "Protezione di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", così come modificata ed integrata dalla Legge n. 248/00 e ss. mm. e ii., devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

3) Il SOGGETTO AGGIUDICATARIO si obbliga espressamente a fornire alla REGIONE BASILICATA tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva, e a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della REGIONE BASILICATA in eventuali registri o elenchi pubblici. L'affidatario s'impegna, altresì, a rendere disponibili i dati e le informazioni relative alle attività supporto tecnico svolte.

4) Il SOGGETTO AGGIUDICATARIO assuma, inoltre, la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di terzi, che dovessero rivendicare diritti d'autore su parti e/o elementi del materiale utilizzato.

Art. 22 - Domicilio delle parti

Agli effetti del presente contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 23 - Legge applicabile e Foro competente

1) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

2) Ogni controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto, non componibile in via bonaria, è di competenza del G.O. del Foro di Potenza.

Il presente contratto consta di n. _____ fogli di carta bollata dattiloscritti.

Allegato G

Letto, firmato e sottoscritto

IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO **PER LA REGIONE BASILICATA**

L'AUTORITA' DI GESTIONE

P.S.R. BASILICATA 2007-2013

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23

IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO **PER LA REGIONE BASILICATA**

L'AUTORITA' DI GESTIONE

P.S.R. BASILICATA 2007-2013

L'UFFICIALE ROGANTE